

N. R.G. 12641/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

**- SEZIONE IMMIGRAZIONE -
ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. R.G. 12641/20 promosso con ricorso

da

XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Beggin

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Verona, in persona del Questore pro tempore
patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

resistente

e contro

Prefettura di Verona, in persona del Prefetto *pro tempore*

resistente

§§§

Oggetto: ex art. 13 D.Lgs n. 286/1998 con istanza di sospensione

Il Giudice Onorario,

all'esito della camera di consiglio in data 06.11.2020, ad ore 14.20 pronuncia ordinanza.

Con ricorso datato 06.12.2019, il ricorrente nato in Ucraina proponeva ricorso per l'annullamento:

- del decreto di espulsione dal territorio nazionale che dispone l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del cittadino straniero emesso dal Prefetto della Provincia di Verona in data 13/11/2019 e notificato in data 13/11/2019;
- del decreto della Questura di Verona che dispone "che il cittadino straniero sopra indicato sia trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma – Ponte Galera, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera";
- dell'ordine del Questore di Roma con cui si intima "al cittadino straniero ...di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni dalla data della notifica..." datato 14/11/2019 e notificato in data 14/11/2019;
- ad ogni altro atto antecedente, preordinato, presupposto o conseguente e successivo ai provvedimenti sopra impugnati.

In particolare, il ricorrente eccepiva la nullità del decreto di espulsione per omessa traduzione, la nullità/illegittimità del decreto per travisamento dei fatti e l'erroneità delle dichiarazioni del Prefetto di Verona, l'errata valutazione in ordine alla presunta pericolosità sociale e sull'errata indicazione dei precedenti penali in capo al ricorrente e circa l'errata indicazione dell'illegittima presenza sul territorio italiano, la valutazione dello stato di salute ed il diritto all'unità familiare, la violazione dell'art. 13, comma 2 bis del D.L.VO 286/1998; dell'art. 17 della direttiva del consiglio d'Europa 22.09.2003 n. 2003/86/CE e violazione degli artt. 4, 29, 31 Cost., la violazione della direttiva rimpatri, l'omessa applicazione dell'art. 13 comma 5 del D.Lvo 286/1998, l'erronea applicazione dell'art 14 comma 5 dis del D.Lvo 286/1998, la violazione dell'art. 14 D.Lvo 139/2000 in relazione all'art. 13 comma 2 D.Lvo 286/1998, chiedendo la sospensione ex art. 295 c.p.c. e, in definitiva, l'annullamento del Decreto di espulsione impugnato e di ogni atto connesso e conseguente o successivo a carico del ricorrente

La Questura di Verona chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, previa reiezione dell'istanza cautelare

§§

In tema di diniego del permesso di soggiorno, la conseguente espulsione consegue ad ipotesi di comportamenti della persona che rappresentino una minaccia concreta ed attuale tale da pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo un giudizio che il giudice di merito deve effettuare in concreto, senza ricorrere ad automatismi sulla base dei precedenti penali ma valutando la rilevanza dei reati accertati, l'eventuale condizione di disoccupazione e tutti gli ulteriori elementi che possano influenzare la permanenza del soggetto in Italia e la situazione familiare.

Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno (atto prodromico al decreto di espulsione) deve, di contro, essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione fondata anche sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate.

Occorre in tal senso rilevare che l'appellante è entrato regolarmente in Italia con la propria famiglia, nel 2004, ottenendo dalla Questura di Milano un permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito del padre, che gli consentiva la regolare permanenza nel territorio.

In data 07.10.2010 otteneva il suo primo permesso di soggiorno autonomo per motivi familiari e successivamente la sua permanenza in Italia continuava in maniera regolare mediante continui rinnovi.

Nel 2014 e nel 2017 il ricorrente veniva condannato per furto aggravato (la prima delle due pronunce a seguito di patteggiamento) ed a seguito di quest'ultima non è più stato condannato per alcun reato, risultando poi a suo carico delle ulteriori iscrizioni di notizie di reato che tuttavia, ad oggi, non hanno portato ad alcuna condanna.

Il ricorrente ha deciso di inserirsi volontariamente in un centro di recupero per tossicodipendenti, relativamente al quale segue un percorso concordato con la struttura, volto a eliminare ciò che lo aveva determinato a porre in essere le condotte criminose che hanno portato alle precedenti condanne.

In data 13.11.2019 il ricorrente riceveva in notifica il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari da parte della Questura di Milano ed altresì il provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Verona, unitamente, sempre in pari data, alla notifica del decreto di espulsione del Prefetto di Verona che ne disponeva l'accompagnamento alla frontiera e il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, ove gli veniva consegnato l'ordine di lasciare il territorio entro sette giorni e veniva affidato, nel frattempo, al centro giovanile che attualmente si occupa dello stesso.

Quanto alla situazione familiare ed all'inserimento sociale del ricorrente, è necessario considerare che lo stesso vive ormai in Italia da oltre 15 anni insieme alla famiglia, composta dalla madre, dal padre e dai due fratelli minori. Il nucleo familiare è mantenuto economicamente dal padre, che ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ciò considerato, al fine di giungere ad una decisione sul merito della controversia, e dunque sulla legittimità dei provvedimenti emessi a carico del ricorrente, sarà dunque necessario operare un bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza ed alla vita familiare del cittadino straniero, come peraltro di recente confermato dal Consiglio di Stato (ex pluribus Consiglio di Stato sez. II, 27/03/2020, n. 2153).

In proposito è necessario premettere che, come di recente confermato dalla Suprema Corte, nel giudizio di pericolosità sociale si deve tener conto dell'efficacia risocializzante del nucleo familiare, sicché l'espulsione può essere disposta solo quando il grado di pericolosità sia talmente elevato da non poter essere contrastato dall'esistenza del legame familiare.

In tal senso è necessario evidenziare che il soggetto, di anni 27, oltre a non aver più alcun legame con il Paese d'origine, ha deciso spontaneamente di inserirsi nel centro di recupero per superare lo stato di tossicodipendenza, il padre ha dato disponibilità ad accoglierlo nella casa concessagli in comodato e nel nucleo familiare dello stesso vi sono altresì i due fratelli minori e la madre del ricorrente.

Di contro, la Questura di Milano e di Verona hanno omesso di analizzare la situazione personale del ricorrente, non valutandone il periodo di lunga permanenza in Italia, né la presenza in Italia di tutta la sua famiglia e l'assenza di legami con il Paese di origine, violando così l'articolo 13 comma 2 bis del Testo Unico dell'Immigrazione, che impone di tener conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato e della presenza di vincoli familiari, nonché la Direttiva Europea n. 2003/86/CE.

Superate pertanto le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti, che risultano assorbite dalle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve quindi essere accolto, in quanto, pur in presenza di due sentenze di condanna per un reato ostativo, i provvedimenti impugnati non contengono la doverosa valutazione - indefettibilmente richiesta dalla legislazione di recepimento della disciplina comunitaria - circa la natura e l'effettività dei vincoli familiari dello straniero, che vive ormai da 15 anni in Italia con l'intera famiglia e non ha più alcun legame con il Paese di origine, oltre alla scelta volontaria dello stesso di inserirsi in un centro di recupero per tossicodipendenti.

Quanto alle spese, si dispone la compensazione tra le parti, alla luce del giudizio di bilanciamento e della presenza comunque delle sentenze relative a reati ostativi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla:

- il decreto di espulsione dal territorio nazionale che dispone l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del cittadino straniero emesso dal Prefetto della Provincia di Verona in data 13/11/2019 e notificato in data 13/11/2019;
- il decreto della Questura di Verona che dispone "*che il cittadino straniero sopra indicato sia trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma – Ponte Galera, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera*";
- l'ordine del Questore di Roma datato 14/11/2019 e notificato in data 14/11/2019;
- gli atti antecedenti, preordinati, presupposti o conseguenti e successivi ai provvedimenti sopra indicati;

e, per l'effetto, ordina alla Questura di Verona l'immediato rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Si comunichi.

Addì 6 novembre 2020

Il Giudice On.

Sandra Passadore